



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE

Nel collegio composto da:

Dott. Diego Rosario Antonio Pinto

Presidente rel.

Dott. Giovanna Giani

Consigliere

Dott. Elena Gelato

Consigliere

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 914/2025
posta in deliberazione all'udienza del 17.9.2025 ex art 127 ter c.p.c.

TRA

Parte_1

[...]

P.IVA_1

Avv. SEGATO ANDREA;

E

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA,
IL Controparte_1 BASILICATA (P.IVA_2)

Controparte_2

P.IVA_3

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

OGGETTO

Impugnazione del lodo arbitrale 35/2011

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.

Parte_1

STRAORDINARIA ha riassunto ex art 392 c.p.c .in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione il
giudizio in oggetto avente ad oggetto l'impugnazione del lodo in oggetto reiterando l'impugnazione
del lodo .

Si sono costituiti in giudizio il PROVVEDITORATO INTERREGIONALE [...] e il

Controparte_3 , CP_4 , Controparte_5 e il Controparte_2 instando per il rigetto dell'impugnazione e reiterando l'originaria impugnazione incidentale .

Precisate le conclusioni, all'udienza in epigrafe svoltasi con le modalità di cui all'art 127ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c.

2. Per la ricostruzione della vicenda si richiama l'espositiva dei fatti compiuta dalla Corte di Cassazione.

1. Con ordinanza n. 18 del 2005 il Commissario straordinario (in relazione all'opera strategica approvata dal Pt_2 e rappresentata dalla galleria Pavoncelli-bis) interrompeva la conferenza di servizi in atto e disponeva procedersi a gara ad evidenza pubblica. La delibera a contrarre veniva emessa il 19/12/2005, mentre il bando di gara veniva diramato il 21/12/2005. 2. Avverso il bando di gara del 21/12/2005, l'ordinanza n. 18 del 2005 con cui era stata interrotta la conferenza di servizi, il verbale della conferenza di servizi delle 13/9/2005 e l'approvazione del progetto di opera pubblica, veniva proposto ricorso dinanzi al Tribunale Superiore delle acque pubbliche con ricorso del gennaio 2006 da parte di due enti pubblici: Parte_3 e Controparte_6 In sostanza, si evidenziava nel ricorso, da un lato, la mancata approvazione e finanziamento del Pt_2 , e dall'altro, la mancata valutazione dell'impatto ambientale. 3. Nelle more del giudizio pendente dinanzi al TSAP il Commissario straordinario aggiudicava il contratto di appalto, con provvedimento n. 35 del 4/9/2006, all'ATI Parte_1 , costituita dalla mandataria [...] Parte_1 e dalle mandanti Parte_4 CP_7 e Parte_5 4. In data 16/10/2006 veniva stipulato il contratto n. 3186 tra il Parte_6 e l'ATI per la somma di euro 106.693.063,30. Il verbale di consegna recava la data del 22/12/2006. 5. Con sentenza del Tribunale Superiore delle acque pubbliche (TSAP) n. 123 del 13/7/2007 venivano annullati i provvedimenti impugnati, e segnatamente il bando di gara del 21/12/2005 e l'ordinanza di interruzione della conferenza dei servizi, «facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione». 6. Il responsabile del procedimento, con nota del 18/7/2007, autorizzava il direttore dei lavori alla consegna dei lavori, non essendo stata ancora notificata la sentenza del TSAP. 7. Il responsabile del procedimento con nota del 23/7/2007 invitava la direzione dei lavori a soprassedere alla consegna degli stessi, che vi doveva essere il 31/8/2007. 8. L'1/8/2007 la sentenza del TSAP veniva notificata al Parte_6 , con diffida ad astenersi da atti conseguenziali a quelli annullati. 9. Il Commissario straordinario con ordinanza n. 70 del 27/9/2007 autorizzava la consegna parziale lavori, per gli interventi necessari ed urgenti per la messa in sicurezza delle opere già realizzate. La

consegna parziale dei lavori avveniva con provvedimento n. 1 del 12/10/2008. 10 Questa Corte, a sezioni unite, con sentenza n. 27528 del 20/11/2008, rigettava i ricorsi proposti dal [...] [...]

Parte_6 per la galleria Pavoncelli-bis e da vari ministeri. In particolare, si evidenziava che sussisteva la giurisdizione del TSAP, riguardando «gli atti del presente giudizio opere dirette a trasferire (galleria) e utilizzare (centrale idroelettrica) acque pubbliche e, pertanto, “per i loro connotati oggettivi e teleologici”, funzionalmente incidenti sul regime delle acque pubbliche». Inoltre, si reputava non fondato il secondo motivo di gravame, in quanto correttamente i giudici del TSAP avevano ritenuto che «non poteva [...] il Parte_6 indire la gara per l'appalto dei lavori prima che il progetto fosse approvato e finanziato dal CIPE». Analogo esito di non fondatezza aveva il terzo motivo di impugnazione, in quanto il TSAP aveva correttamente affermato che «la galleria rientra parzialmente all'interno del territorio protetto dell'ente [...] [...]

Controparte_8 con conseguente applicazione della riduzione dimensionale del 50%, e poiché la stessa ha una lunghezza di 10.281 m, superiore a quella minima di 10.000 m, limite dimensionale a partire dal quale si applicano le disposizioni in materia di VIA, non v'è dubbio che il relativo progetto doveva essere sottoposto alla valutazione di impatto ambientale». 11. Veniva emesso il 16 ° SAL fino al 30/6/2009 per euro 6.107.806,00, di cui euro 1.817.060, per oneri di progettazione. Venivano iscritte 12 riserve. 12. L'ATI proponeva domanda di arbitrato il 3/8/2009 proponendo 15 quesiti al collegio arbitrale, e nominando il proprio arbitro. In particolare chiedeva: «dica il Collegio se, accertata e dichiarata la gravità dell'inadempimento della stazione appaltante, in considerazione di tutte le ragioni evidenziate nella domanda (mancata consegna dei lavori, incertezze operative, mancata corretta valutazione dello stato dei luoghi consegnati, mancata contabilizzazione e pagamento di lavorazioni, indicazioni per lo smaltimento di materiali incongrue e contraddittorie [...] il contratto vada dichiarato risolto per grave inadempimento della stazione appaltante e, per l'effetto, lo dica risolto. In subordine, ne dichiarare comunque la risoluzione per impossibilità sopravvenuta di esecuzione e/o per l'eccessiva onerosità sopravvenuta». Veniva chiesto il riconoscimento, inizialmente, di n. 12 riserve e successivamente di n. 15 riserve, per la somma di euro 74.837.204,57. 13. La stazione appaltante con provvedimenti n. 110 del 30/10/2009 e n. 112 del 31/10/2009, comunicati rispettivamente il 2 e il 3 novembre 2009, limitava gli interventi dell'appalto a quelli del verbale di consegna del 12/10/2007, già eseguiti. Prendeva atto della intervenuta nullità del contratto d'appalto n. 3186 del 16/10/2006, con riferimento all'esecuzione di ulteriori interventi rispetto a quelli già effettuati di messa in sicurezza di tratti di galleria in passato realizzati, oggetto della consegna disposta con ordinanza del Commissario n. 70 del 27/9/2007 (consegna parziale dei lavori), dopo le pronunce del TSAP del 13/7/2007 e delle sezioni unite della Corte di cassazione del 23/9/2008, n. 27528. 14. Con lodo n. 35 del 2011 il collegio arbitrale rigettava l'eccezione di rito,

dichiarando la validità ed efficacia del contratto, ai sensi dell'art. 246 del d.lgs. n. 163 del 2006. Condannava il MIT ed il Parte_6 a pagare la somma di euro 38.310.029,65. 15. Il lodo veniva impugnato dinanzi alla Corte d'appello dal Parte_6 e dal MIT, deducendo: 1) erroneo rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva del MIT; 2) violazione dell'art. 246 del d.lgs. n. 163 del 2006 e dell'art. 14 del d.lgs. n. 190 del 2002, in quanto il contratto era nullo, con conseguente incompetenza del collegio arbitrale per i quesiti numeri 1 e 2 (relativi alla richiesta di accertamento dell'inadempimento del Parte_6 e della condanna al risarcimento dei danni); 3) nullità del lodo in virtù di incompetenza degli arbitri; 4) violazione degli articoli 1372, 1463 e 1453 c.c., essendosi sciolto il contratto per mutuo consenso; 5) contraddittorietà del lodo, in quanto, da un lato non v'è stata pronuncia di risoluzione né di nullità, ma dall'altro v'è stata la condanna al risarcimento del mancato utile e della perdita di chance, che non sarebbero dovuti "se l'impresa deve procedere alla realizzazione di tutti gli interventi"; 6) violazione dell'art. 129 del d.P.R. n. 554 del 1999, non avendo l'appaltatrice presentato istanza di recesso per mancata consegna dei lavori; 7) violazione dell'art. 165, comma 3, del d.P.R. n. 554 del 1999 e dell'art. 31 del d.P.R. n. 145 del 2000, che disciplinano i tempi ed i modi dell'apposizione delle riserve; 8) richieste sul merito delle riserve; 9) spese del collegio arbitrale. 16. La Corte d'appello di Roma con sentenza n. 1258 del 2018 del 24/2/2018, accoglieva l'eccezione preliminare di nullità del contratto di appalto."

3. Con la sentenza 29573/2024 la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della Corte di Appello affermando la validità del contratto di appalto e rinviando la causa a questa Corte.

Posta dunque la validità del contratto di appalto e la conseguente validità del lodo arbitrale, l'oggetto del presente giudizio di rinvio è costituito dall'esame dei motivi di impugnazione del lodo proposti dalle parti.

Controparte_9 a chiesto :) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione principale, come proposta dal Commissario e dal Controparte_2 per improponibilità del gravame ai sensi dell'art. 829, 3° comma, c.p.c., accertando e dichiarando, in ogni caso, l'intervenuto passaggio in giudicato del lodo nelle parti e nei capi non validamente impugnati; b) in via subordinata, nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza dell'impugnazione principale e dei singoli avversi motivi di gravame per le ragioni sopra esposte e confermare le pronunce di condanna in parte qua e salvo l'impugnazione incidentale di cui al seguente punto c); c) in via incidentale, in accoglimento dell'impugnazione avanzata dall'ATI Condotte di cui sopra, accertati i fatti come esposti, accertare e dichiarare anche la nullità parziale del lodo con riferimento alla domanda di risoluzione per grave inadempimento (e in via graduata per gli altri motivi proposti) e alle riserve n. 1-A, 1-B, 2, 3, 4, 6, 7,

9, 11 e 12, nonché alla pronuncia sulle spese di lite ingiustificatamente compensate; d) in via rescissoria, nel caso e nelle parti in cui il lodo gravato venisse annullato (a motivo della impugnazione incidentale proposta dall'ATI Condotte ovvero anche motivo della impugnazione avversaria) e previ gli accertamenti e le declaratorie dei fatti, delle responsabilità e delle riserve come sopra descritti: - accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della ^{Co} o, in via graduata, per impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità sopravvenuta con i conseguenti effetti restitutori; - condannare il Controparte_2 ed il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la CP_3 il CP_1 la CP_1 e la CP_5, in solido tra loro, a corrispondere a Parte_1 Amministrazione Straordinaria gli importi come indicati in tutte le singole riserve iscritte secondo quanto dedotto nelle motivazioni di cui sopra, ovvero quegli importi (in più rispetto a quelli del lodo o a conferma di quelli liquidati dal lodo) di cui infra ai seguenti specifici titoli, ovvero ancora quelli (maggiori o minori) che, per ciascuna riserva, dovessero risultare di giustizia, il tutto con le conseguenti pronunce anche in ordine agli ulteriori accessori di legge (secondo i criteri passati in giudicato di cui al quesito 4.32 del lodo impugnato) dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo: • quanto alla Riserva n° 1 - Parte A: fermo l'importo già riconosciuto dal lodo (pari a € 23.641.771,66), il maggior importo di € 6.658.432,89 aggiornato al 3.11.2009; • quanto alla Riserva n° 1 - Parte B: fermo l'importo già riconosciuto dal lodo (pari a € 9.968.962,90), il maggior importo di € 16.484.501,06, aggiornato al 3.11.2009; • quanto alla Riserva n° 2: fermo l'importo già riconosciuto dal lodo (pari a € 756.046,63), il maggior importo di € 865.490,05 aggiornato al 3.11.2009, a titolo di maggiori costi ed oneri di pompaggio acqua; • quanto alla Riserva n° 3: l'importo, aggiornato al 3.11.2009, di € 40.959,28, a titolo di lavorazioni eseguite e non contabilizzate appartenenti alla categoria contabile SPCAT 27 Sistemazione esterna Vallone dei Laghi; • quanto alla Riserva n° 4: l'importo, aggiornato al 3.11.2009, di € 194.841,65, a titolo di perdita per errata modalità di contabilizzazione dei lavori utilizzata dalla ^{Co} dal SAL n. 4 in poi; • quanto alla Riserva n° 5: l'importo, aggiornato al 3.11.2009, di € 961.131,29 (già riconosciuto dal lodo), a titolo di danno da slittamento temporale dell'appalto; • quanto alla Riserva n° 6: l'importo, aggiornato al 3.11.2009, di € 110.000,00, a titolo di ristoro dei costi per la riprogettazione delle opere relative alla consegna parziale n. 1; • quanto alla Riserva n° 7: l'importo, aggiornato al 3.11.2009, di € 545.765,12, a titolo di ristoro dei costi ed oneri sopportati per l'impiego di un maggior quantitativo di spritz - beton nel tratto già scavato della galleria Pavoncelli bis tra le progr. 8.502,51 e 9.471,33; • quanto alla Riserva n° 9: l'importo, aggiornato al 3.11.2009, di € 51.700,00, a titolo di mancata contabilizzazione dei lavori di rimozione dei materiali e delle attrezzature presenti tra le progr. 9.410 e 9.471 circa; • quanto alla Riserva n° 10: l'importo, aggiornato al 3.11.2009, di € 67.752,00 (già riconosciuto dal

lodo), a titolo di mancata contabilizzazione di lavori ordinati dalla D.L.; • quanto alla Riserva n° 11: l'importo, aggiornato al 3.11.2009, di € 300.000,00, a titolo di ristoro di costi e oneri sopportati per l'anticipata esecuzione dei rivestimenti definitivi delle discenderie **Parte_7** e **Parte_8** [...] • quanto alla Riserva n° 12: l'importo, aggiornato al 3.11.2009, di € 2.516,40, a titolo di lavorazioni eseguite e non contabilizzate appartenenti alla categoria contabile SPCAT 25 Sistemazione esterna Discenderia **Parte_7**; • quanto alla Riserva n° 13: l'importo, aggiornato al 3.11.2009, di € 72.782,74 (già riconosciuto dal lodo), a titolo di mancata contabilizzazione delle lavorazioni relative al trattamento impermeabilizzante; • quanto alla Riserva n° 14: l'importo, aggiornato al 3.11.2009, di € 128.346,03 (già riconosciuto dal lodo), a titolo di mancato completamento dei lavori di cui alla consegna parziale n.1. e) in via istruttoria si chiede che, ove il Collegio annulli il lodo e nei limiti del rescissorio e dei capi annullati, disponga CTU tecnico contabile volta a verificare la congruità delle quantificazioni operate dall'Impresa nelle riserve oggetto del rescissorio, ovvero alla quantificazione dei maggiori costi, oneri e pregiudizi spettanti all'Impresa. Con vittoria di spese, competenze e onorari.”

IL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA e il [...] [...]

Controparte_2 anno chiesto:

a) in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione avanzata, atteso che non ne ricorrono i presupposti; b) sempre in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione principale, come proposta, per improponibilità del gravame ai sensi dell'art. 829, 3° comma, cpc, accertando e dichiarando, in ogni caso, l'intervenuto passaggio in giudicato del lodo nelle parti e nei capi non validamente impugnati; c) in via subordinata, nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità ed infondatezza dell'appello e dei singoli avversi motivi di gravame per le ragioni sopra esposte e confermare le pronunce di condanna in parte qua e salvo l'impugnazione incidentale di cui al seguente punto d); d) in via incidentale, in accoglimento dell'impugnazione avanzata dall' [...] CP_11 di cui sopra, accertati i fatti come sopra esposti, accertare e dichiarare anche la nullità parziale del lodo con riferimento alla domanda di risoluzione per grave inadempimento (e in via gradata per gli altri motivi proposti) e alle riserve n. 1-A, 1-B, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11 e 12, nonché alla pronuncia sulle spese di lite ingiustificatamente compensate; e) in via rescissoria, nel caso e nelle parti in cui il lodo gravato venisse annullato (a motivo della impugnazione incidentale qui proposta dall' **Controparte_11** ovvero anche a motivo della impugnazione avversaria) e previ gli accertamenti e le declaratorie dei fatti, delle responsabilità e delle riserve come sopra descritti: 1) accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della **Co** o, in via

gradata, per impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità sopravvenuta con i conseguenti effetti restitutori; 2) condannare il “Commissario Straordinario per le opere di integrazione dell’acquedotto del Sele – Pt_3 – galleria di Valico Caposele – Conza detta “Pavoncelli bis” (ora Commissario delegato ex OPCM n.3858 del 12.3.2010), cf P.IVA_4 oltre che al pagamento delle spese di lite di primo grado nella misura che sarà ritenuta di giustizia, a corrispondere a [...]

Parte_1 gli importi come indicati in tutte le singole riserve iscritte secondo quanto dedotto nelle motivazioni di cui sopra, ovvero quegli importi (in più rispetto a quelli del lodo o a conferma di quelli liquidati dal lodo) di cui infra ai seguenti specifici titoli, ovvero ancora quelli (maggiori o minori) che, per ciascuna riserva, dovessero risultare di giustizia, il tutto con le conseguenti pronunce anche in ordine agli ulteriori accessori di legge (secondo i criteri passati in giudicato di cui al quesito 4.32 del lodo impugnato) dal dì del dovuto all’effettivo soddisfo: quanto alla Riserva n°1 – Parte A: fermo l’importo già riconosciuto dal lodo (pari a €23.641.771,66), il maggior importo di €.6.658.432,89 aggiornato al 3.11.2009; quanto alla Riserva n°1 – Parte B: fermo l’importo già riconosciuto dal lodo (pari a €9.968.962,90), il maggior importo di €.16.484.501,06, aggiornato al 3.11.2009; quanto alla Riserva n°2: fermo l’importo già riconosciuto dal lodo (pari a €756.046,63), il maggior importo di €.865.490,05 aggiornato al 3.11.2009, a titolo di maggiori costi ed oneri di pompaggio acqua; quanto alla Riserva n°3: l’importo, aggiornato al 3.11.2009, di €.40.959,28, a titolo di lavorazioni eseguite e non contabilizzate appartenenti alla categoria contabile SPCAT 27 Sistemazione esterna Pt_7 dei Laghi; quanto alla Riserva n°4: l’importo, aggiornato al 3.11.2009, di €.194.841,65, a titolo di perdita per errata modalità di contabilizzazione dei lavori utilizzata dalla Co dal SAL n.4 in poi; quanto alla Riserva n°5: l’importo, aggiornato al 3.11.2009, di €.961.131,29 (già riconosciuto dal lodo), a titolo di danno da slittamento temporale dell’appalto; quanto alla Riserva n°6: l’importo, aggiornato al 3.11.2009, di €.110.000,00, a titolo di ristoro dei costi per la riprogettazione delle opere relative alla consegna parziale n.1; quanto alla Riserva n°7: l’importo, aggiornato al 3.11.2009, di €.545.765,12, a titolo di ristoro dei costi ed oneri sopportati per l’impiego di un maggior quantitativo di spritz – beton nel tratto già scavato della galleria Pavoncelli bis tra le progr. 8.502,51 e 9.471,33; quanto alla Riserva n°9: l’importo, aggiornato al 3.11.2009, di €.51.700,00, a titolo di mancata contabilizzazione dei lavori di rimozione dei materiali e delle attrezzature presenti tra le progr. 9.410 e 9.471 circa quanto alla Riserva n°10: l’importo, aggiornato al 3.11.2009, di €.67.752,00 (già riconosciuto dal lodo), a titolo di mancata contabilizzazione di lavori ordinati dalla DL; quanto alla Riserva n°11: l’importo, aggiornato al 3.11.2009, di €.300.000,00, a titolo di ristoro di costi e oneri sopportati per l’anticipata esecuzione dei rivestimenti definitivi delle discenderie Parte_7 e Parte_8 quanto alla Riserva n°12: l’importo, aggiornato al 3.11.2009, di €.2.516,40, a titolo di lavorazioni eseguite

e non contabilizzate appartenenti alla categoria contabile SPCAT 25 Sistemazione esterna Discenderia Parte_7 ; quanto alla Riserva n°13: l'importo, aggiornato al 3.11.2009, di €.72.782,74 (già riconosciuto dal lodo), a titolo di mancata contabilizzazione delle lavorazioni relative al trattamento impermeabilizzante; quanto alla Riserva n°14: l'importo, aggiornato al 3.11.2009, di €.128.346,03 (già riconosciuto dal lodo), a titolo di mancato completamento dei lavori di cui alla consegna parziale n.1. f) In ogni caso, si chiede la rettifica dell'errore materiale segnalato sopra a pag. 240 e la liquidazione delle spese e competenze di lite. g) In via istruttoria: i. Si chiede che, ove il Collegio annulli il lodo e nei limiti del rescissorio e dei capi annullati, disponga CTU tecnico contabile volta a verificare la congruità delle quantificazioni operate dall'Impresa nelle riserve oggetto del rescissorio, ovvero alla quantificazione dei maggiori costi, oneri e pregiudizi spettanti all'Impresa.

4. Appare opportuno riportare la clausola compromissoria prevista dall'art 21 del contratto che richiama l'art 44 del capitolato speciale d'appalto. L'art 44 comma 5 prevede: “Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita a un arbitrato ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 109 del 1994, nonché degli articoli 149 e 150 del regolamento generale e degli articoli 33 e 34 del capitolato generale d'appalto.

Deve a questo punto esaminarsi la disciplina dell'impugnabilità del lodo in esame, tenendo conto che stante la cassazione della sentenza di questa Corte che aveva affermato la nullità del lodo, alcun giudicato si può essere formato in ordine ad altre questioni processuali o di merito, come sembra sostenere l'Avvocatura dello Stato .

In primo luogo va fatto riferimento all'art 829 III co.c.p.c. : “L'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente prevista dalle parti o dalla legge”.

Con l'ordinanza 7980/2021 la Corte di Cassazione ha precisato: “ In tema di arbitrato relativo a contratti pubblici, il comma 15 bis dell'art. 241 del d.lgs. n. 163 del 2006, introdotto dall'art. 5 del d.lgs. n. 53 del 2010, che consente l'impugnabilità del lodo anche per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia, non trova applicazione riguardo ai collegi arbitrali già costituiti alla data di entrata in vigore del predetto d.lgs. n. 53 del 2010. In tali casi, inoltre, l'impugnazione del lodo a cagione di violazioni di regole di diritto inerenti il merito deve escludersi anche in forza delle norme del codice di rito, richiamate dal comma 2 dell'art. 241 suddetto, allorché le parti, con convenzione arbitrale anteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'arbitrato introdotta dal d.lgs. n. 40 del 2006, abbiano dichiarato il lodo non impugnabile in applicazione dell'art. 829, secondo comma, c.p.c., nel testo previgente.”

Tale principio di diritto appare dirimente nella fattispecie in esame in quanto il Collegio arbitrale è stato costituito il 24 novembre 2009.

Ciò però non esaurirebbe il problema giuridico dell'esperibilità dell'impugnazione per errores in iudicando.

Come affermato dalla Corte di Cassazione nella fattispecie posta al suo esame :“ *L'esperibilità dell'impugnazione del lodo per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia avrebbe dovuto essere difatti scrutinata anche in relazione alle norme del codice di rito, la cui applicazione derivava proprio dalla ripetuta constatazione in ordine all'art. 241 del codice di contratti pubblici. In particolare l'incontestata affermazione della corte d'appello, per cui l'art. 241 era da intendere come istitutivo di un arbitrato speciale ma non obbligatorio (per il tipo di rapporto inter partes), avrebbe dovuto indurre a prendere in considerazione le previsioni di diritto comune, quali fonti di regolamentazione della potestà di impugnare il lodo. XI. - CP_12 anche in base alle dette norme l'impugnazione per nullità era preclusa. E la ragione di tale preclusione finisce per diventare perfino assorbente rispetto a tutta la questione esegetica sul comma 15-bis dell'art. 241 del Codice dei contratti. All'arbitrato, introdotto nel 2009, si estendeva, ratione temporis, la disciplina dell'art. 829 cod. proc. civ. come riformulato dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006. In tema le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che l'art. 829, terzo comma, cod. proc. civ. come riformulato dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 40 cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi (come quello in esame) dopo l'entrata in vigore della novella del 2006. Tuttavia, per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge - cui l'art. 829 terzo comma rinvia - va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato (v. Cass. Sez. U n. 9284-16). Codeste previsioni in nessun modo consentivano di impugnare il lodo deducendo la violazione di regole di diritto. “*

Per la fattispecie all'esame di questo Collegio assume quindi rilevanza centrale la data di stipula del contratto, 16.10.2006, successiva quindi alla nuova formulazione dell'art 829 III co.c.p.c.

5. Ciò premesso osserva il Collegio che tutti i motivi di impugnazione principale ed incidentale residuati rispetto statuizione della Corte di Cassazione, si risolvono nella deduzione della violazione di norme di diritto relative al merito della controversia ovvero in una – ancor più inammissibile – censura della valutazione del fatto e delle prove operata dagli arbitri rispetto alle quali le inammissibili censure di diritto afferenti il merito della controversia costituiscono in realtà un *posterius* della valutazione operata dagli arbitri con conseguente inammissibilità dell'impugnazione.

Va, per completezza , osservato che i motivi 1 e 2 dell'impugnazione incidentale erano collegati alla nullità dell'appalto, esclusa ormai dalla Corte di Cassazione, e che rispetto alla questione della legittimazione passiva del CP_2 difetta l'interesse, in quanto la statuizione di condanna è stata pronunciata dal Collegio arbitrale esclusivamente nei confronti del Commissario.

6. IV - CAPO DEL LODO RELATIVO ALLA CONDANNA SULLE SPESE LEGALI - VIOLAZIONE DEGLI ART. 32, CO.2, L.109/94, ART. 241, CO.2 e 12bis, D.LGS 163/2009, ART. 12 DM 398/2000, ARTT.91 E 92 CPC - CONTRADDITTORIETA'

La doglianza è infondata. Il notevole divario, comunque, tra petitum e liquidato e la peculiarità della vicenda giustificavano ampiamente la compensazione delle spese disposta dal Collegio peritale.

7. Avuto riguardo all' esito complessivo della controversia le spese di lite vanno integralmente compensate fra le parti .

P.Q.M.

In sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, dichiara inammissibile l'impugnazione principale e quella incidentale; compensa interamente le spese di lite.

Roma, 17.12.2025

IL PRESIDENTE EST.